

N. R.G.2249/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Donatella Salari, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2249 promossa da:

contro

[REDACTED] cittadino nigeriano, con domicilio eletto in Sulmona, vico dell'Arco, 19, presso lo studio dell'avvocato Chiara Maiorano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

PARTE RICORRENTE

E

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona – Ministero dell'Interno

PARTE RESISTENTE

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di L'AQUILA

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Fatto e diritto



Letto l'art. 702 bis c.p.c., osserva:

Con ricorso depositato il giorno 30 giugno 2016 [REDACTED], propone reclamo avverso il provvedimento del 13 aprile 2016 della competente Commissione Territoriale che gli ha negato lo status di rifugiato, la protezione internazionale sussidiaria e la protezione umanitaria.

Il ricorrente chiede in via prioritaria che gli sia riconosciuta la protezione internazionale di rifugiato sussidiaria e la protezione umanitaria.

Va, innanzitutto, premesso che ai sensi della Convenzione di Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*;

Il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato di essere minacciato da una confraternita sanguinaria e di avere subito la decapitazione di due sorelle.

Va in proposito premesso che ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 251 del 2007, per quanto qui interessa, il rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. La medesima legge chiarisce cosa si debba intendere per atti di persecuzione (art. 7), per motivi di persecuzione (art. 8) e chi debba essere il responsabile della persecuzione (art. 5) o il soggetto in grado di fornire la protezione (art. 6).

Dal punto di vista procedurale, l'art. 3 del citato decreto stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede, tra l'altro, per quello che qui rileva, la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
- b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Lo stesso art. 3 prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Si tratta, evidentemente di un quadro probatorio eminentemente indiziario che esigono, comunque che gli elementi addotti presentino caratteristiche di precisione, gravità e concordanza, emergenti dalle allegazioni documentali e da ogni altra fonte di prova disponibile.

Ne consegue che il c.d onere attenuato non fa venire meno l'apprezzamento della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere individuale e diretto sottostante alla richiesta di protezione che non lascia spazio per obblighi di concessione della misura con profili perplessi o dubbiosi, né onera l'Autorità di puntuali e analitiche smentite delle circostanze allegate dal ricorrente.

In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo d.lgs n. 251 del 2007.

In proposito va detto che ai sensi del citato art. 2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art. 14 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce, infatti, che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Intanto, si comprende dalla narrazione del ricorrente che egli non è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, ma allega il timore di essere assassinato da esponenti della c.d. setta dei *courtist* (cultist, sette di natura sanguinaria) oltre che coinvolto in una serie di assassinii verosimilmente legati al controllo del territorio da parte di chi intendeva entrare in possesso dei terreni ereditati dal ricorrente. In particolare il ricorrente sentito in prima udienza ha confermato l'avvenuta decapitazione di due sue sorelle ad opera di persone rimaste ignote, nonostante la denuncia alla Polizia locale.

Questa circostanza esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato. Invero, il racconto riferito non integra alcuna delle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si esula, infatti, dall'ipotesi di una richiesta di rifugio politico perché non emerge un timore correlato a forme di persecuzione per motivi di razza, religione o nazionalità od appartenenza ad un gruppo sociale od opinione politica, emergendo piuttosto una questione eminentemente privatistica che ebbe a determinare la fuga. In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo d.lgs n. 251 del 2007. In proposito va detto che ai sensi del citato art. 2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art. 14 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce, infatti, che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Orbene, risulta evidente dallo stesso racconto del richiedente che i fatti narrati non lo espongono al rischio di subire un danno grave ai sensi della norma in parola. Infatti, egli non rischia gli eventi di cui alle lettere a) o b), né è soggetto alla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c). Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Peraltro, ritiene questo giudice che sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Nigeria è l'ottavo esportatore di petrolio al mondo e $\frac{3}{4}$ del greggio che produce viene dalla regione del delta del Niger, nel sud del Paese, una zona soprattutto povera, inquinata e violenta, nella quale è in corso una guerra civile a bassa intensità.

La situazione politica è caratterizzata dalle tensioni a sfondo religioso causate dagli attacchi del gruppo Boko Haram e dalle proteste popolari contro l'eliminazione dei sussidi di stato che mantenevano basso il costo dei carburanti.

Le azioni di Boko Haram, un gruppo islamico i cui legami con AQMI (Al-Qaeda nel Maghreb islamico) sembrano ormai scontati, costituiscono una seria minaccia per la stabilità interna considerato, anche, che gode del sostegno dei politici locali insoddisfatti di una leadership cristiana



Le operazioni di polizia hanno continuato a essere caratterizzate da violazioni dei diritti umani. Centinaia di persone sono rimaste vittime di uccisioni illegali, spesso prima o durante arresti realizzati per strada. Altre sono state torturate a morte in detenzione di polizia e molte di queste uccisioni illegali potrebbero essere equiparabili a esecuzioni extragiudiziali.

Secondo il più recente rapporto di Amnesty International si apprende quanto segue (CS207-24 novembre 2016)

“Le forze di sicurezza della Nigeria, sotto il comando dall'esercito, hanno condotto una spietata campagna di esecuzioni extragiudiziali e atti di violenza che, dall'agosto 2015, hanno causato la morte di almeno 150 attivisti pacifici pro-Biafra nel sud-est del paese...” La repressione mortale degli attivisti pro-Biafra sta esasperando la tensione nel sud-est della Nigeria. La sconsiderata tattica del 'grilletto facile' per controllare la folla ha provocato almeno 150 morti e temiamo che il totale effettivo possa essere assai più alto” - ha dichiarato Makmid Kamara, direttore ad interim di Amnesty International Nigeria...La responsabilità maggiore del bagno di sangue ricade sulla decisione del governo nigeriano di impiegare l'esercito per fronteggiare le iniziative pro-Biafra. Le autorità devono lanciare immediatamente un'indagine imparziale e chiamare i responsabili a rispondere” - ha aggiunto Kamara.

A partire dall'agosto 2015 i militanti e i simpatizzanti dei Popoli indigeni del Biafra (Ipob) hanno organizzato una serie di proteste, marce e riunioni per sollecitare la creazione di uno stato biafrano. La tensione è aumentata dopo che il 14 ottobre 2015 è stato arrestato Nnamdi Kanu, leader dell'Ipob, tuttora detenuto.

Esecuzioni extragiudiziali

Il maggior numero di attivisti pro-Biafra è stato assassinato il 30 maggio 2016, Giornata della memoria del Biafra, in occasione di una manifestazione di 1000 militanti e simpatizzanti dell'Ipob convocata a Onitsha, nello stato di Anambra. La notte prima dell'iniziativa, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in abitazioni private e in una chiesa dove la gente stava dormendo.

Il 30 maggio le forze di sicurezza si sono rese responsabili di ulteriori uccisioni. Nel giro di due giorni, sono morte almeno 60 persone e almeno altre 70 sono state ferite. Il totale effettivo delle vittime, tuttavia, potrebbe essere assai più elevato...Amnesty International ha esaminato le immagini di un raduno pacifico di militanti e simpatizzanti dell'Ipob all'Istituto nazionale di educazione superiore di Aba, il 9 febbraio 2016. I militari hanno circondato il gruppo e hanno aperto il fuoco con proiettili veri, senza alcun preavviso.

Secondo testimoni oculari e attivisti locali per i diritti umani, molti dei partecipanti al raduno di Aba sono stati portati via dai militari. Il 13 febbraio, in un fossato nei pressi dell'autostrada di Aba, sono stati rinvenuti 13 cadaveri, tra cui quelli di alcuni manifestanti che erano stati presi dai militari.

“È aberrante vedere come quei soldati abbiano ucciso pacifici militanti dell'Ipob. Il filmato dimostra che si è trattato di un'operazione militare con l'obiettivo di fare morti e feriti” - ha commentato Kamara.

Repressione mortale

Le testimonianze oculari e i filmati delle proteste, delle marce e dei raduni dimostrano che l'esercito nigeriano ha fatto volutamente ricorso alla forza mortale.



In molti dei casi descritti dal rapporto di Amnesty International, compreso il raduno alla scuola di Aba, l'esercito ha impiegato una tattica volta a uccidere e neutralizzare un nemico piuttosto che a garantire l'ordine pubblico durante iniziative pacifiche.

Tutte le manifestazioni dell'Ipob esaminate da Amnesty International sono state in larga parte pacifiche. In quegli sporadici casi in cui vi sono stati episodi di violenza, si è trattato soprattutto di reazioni alle sparatorie delle forze di sicurezza. Alcuni manifestanti hanno lanciato sassi, bruciato copertoni e, in un caso, aperto il fuoco contro agenti di polizia ma il livello di violenza usato contro intere manifestazioni resta ingiustificabile.

Amnesty International ha anche riscontrato centinaia di arresti arbitrari - anche di persone ricoverate in ospedale per le ferite - e di maltrattamenti e torture di detenuti.

Nonostante le schiacciante prove di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali e torture, a carico delle forze di sicurezza nigeriane, le autorità non hanno avviato alcuna indagine. Un sistema simile di impunità è stato riscontrato in altre parti della Nigeria, come le zone nord-orientali nel contesto delle operazioni contro Boko haram.

"Amnesty International ha più volte chiesto al governo nigeriano di avviare indagini indipendenti sulle prove di crimini di diritto internazionale. Il presidente Buhari ha ripetutamente promesso che i nostri rapporti sarebbero stati approfonditi. Tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento concreto" - ha sottolineato Kamara.

Nei rari casi in cui un'indagine è stata aperta, non c'è stato alcun seguito. A causa dell'apparente mancanza della volontà politica necessaria per indagare e punire i responsabili, l'esercito continua a compiere impunemente violazioni dei diritti umani e gravi crimini.

Oltre alle indagini, Amnesty International chiede al governo nigeriano di assicurare adeguata riparazione alle vittime e ai loro familiari. Infine, Amnesty International sollecita la fine dell'impiego dell'esercito nella gestione delle manifestazioni e garanzie che le forze di polizia siano adeguatamente istruite, addestrate ed equipaggiate per svolgere operazioni di controllo della folla in linea con gli standard e le norme del diritto internazionale. In particolare, le armi da fuoco non dovrebbero mai essere usate per controllare la folla.

Ulteriori informazioni



Il 30 settembre 2016 Amnesty International ha condiviso le conclusioni del suo rapporto con una serie di autorità nigeriane: il ministro federale della Giustizia, il procuratore generale federale, il ministro della Difesa, il capo di stato maggiore dell'esercito, il ministro degli Esteri, il ministro dell'Interno, l'ispettore generale di Polizia e il direttore generale dei Servizi per la sicurezza dello stato. Hanno risposto, neanche nel merito delle questioni sollevate nel rapporto, solo il procuratore generale e l'ispettore generale di Polizia.

L'ipotesi di svolgere dal 2012 campagne per uno stato indipendente del Biafra. Quasi 50 anni fa, il tentativo di istituire lo stato del Biafra aveva dato luogo a una guerra civile durata dal 1967 al 1970.

Le situazioni di violenza indiscriminata, soprattutto di matrice terroristica e settaria, risultano oramai coinvolgere l'intera Nigeria e dimostrano il serio e concreto rischio per l'incolumità fisica alla quale sono esposti i civili indiscriminatamente, soprattutto se di religione cristiana, oltre alla diffusa e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona anche da parte delle forze dell'ordine (Vedi Corte d'Appello di Roma I sezione del 14.2.2012, est.Scaramuzzi).

Nella descritta situazione, dunque, può ritenersi sussistente il requisito del rischio di grave danno richiesto dall'art 14 del D.Lgs n 251/07 (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile) per la concessione della protezione sussidiaria, e che esso derivi dalla violenza indiscriminata (sentenza Corte di Giustizia europea del 2009 C 465/07).

Attesa la particolarità della questione le spese sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, riconosce al cittadino nigeriano [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. 

L'AQUILA, 30.11.2016

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Salari

